



Riassunto
dei risultati della consultazione
svoltasi dal 20 novembre 2013 al 20 febbraio 2014
relativa all'avamprogetto

concernente
recepimento e trasposizione del regolamento (UE)
n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine
di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del
controllo di frontiera alle frontiere interne

(sviluppo dell'acquis di Schengen)

e altre modifiche del
diritto in materia d'asilo e di stranieri

Indice

1. Avamprogetto in consultazione	3
1.1 Situazione iniziale	3
1.2 Contenuto del regolamento n. 1051/2013	3
1.3 Modifica della LStr	3
1.4. Modifica della LAsi	3
2. Riassunto dei risultati della consultazione	4
2.1 In generale.....	4
2.2 Codice frontiere	5
2.2.1 Approvazione	5
2.2.2 Rifiuto	6
Osservazioni di GE:.....	6
2.3 Modifica della LStr	7
2.4 Direttiva 2001/40/CE	7
2.4.1 Approvazione	7
2.4.2 Rifiuto	10
3. Indice dei partecipanti	11

1. Avamprogetto in consultazione

1.1 Situazione iniziale

La primavera araba ha accresciuto la pressione migratoria dall'Africa settentrionale. Al tempo stesso, diversi Stati dell'UE hanno introdotto temporaneamente, per vari motivi, controlli più incisivi alle frontiere interne, scatenando accese controversie a livello dell'UE. In questo contesto, il 16 settembre 2011 la Commissione europea ha avanzato suggerimenti per un miglior pilotaggio della cooperazione Schengen (cosiddetta «governance Schengen») allo scopo di rafforzare il sistema Schengen nel suo insieme, in vista di una migliore gestione degli inconvenienti dovuti a punti deboli lungo le frontiere esterne o a fattori esterni non influenzabili.

Ciò ha condotto alla modifica del codice frontiere Schengen concretizzata dal regolamento n. 1051/2013.

1.2 Contenuto del regolamento n. 1051/2013

Il presente sviluppo dell'acquis di Schengen predispone una nuova base in termini contenutistici e strutturali per il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne. La modifica persegue in primis due obiettivi: precisa e completa le condizioni e procedure vigenti e introduce la possibilità, a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne laddove la valutazione Schengen evidenzia gravi mancanze per quanto riguarda il controllo di un dato Stato sulla frontiera esterna Schengen.

Nel complesso, le innovazioni introdotte dal regolamento non intaccano le competenze decisionali degli Stati Schengen per quanto riguarda il ripristino (temporaneo) dei controlli alle frontiere interne per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Al tempo stesso i previsti meccanismi di consultazione garantiscono che sia rispettato il principio di proporzionalità e che lo strumento dei controlli alle frontiere interne sia applicato esclusivamente laddove sia davvero necessario.

1.3 Modifica della LStr

Nell'ambito del presente progetto sono realizzate anche alcune modifiche minori delle basi legali relative al sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) e al sistema centrale d'informazione visti Schengen (C-VIS), allo scopo di precisare gli accessi delle autorità comunali. Il sistema centrale d'informazione visti Schengen, in funzione dall'11 ottobre 2011, mira a consentire i controlli alle frontiere esterne Schengen e l'identificazione dei titolari dei visti.

Il presente progetto consente altresì di rettificare la formulazione dell'articolo 80 LStr riguardo alla carcerazione cautelativa. Questo piccolo adeguamento non è legato alla normativa Schengen/Dublino.

1.4. Modifica della LAsi

La direttiva 40/2001/CE¹ è parte integrante della normativa Schengen. Prevede la possibilità per gli Stati Schengen di eseguire le decisioni di allontanamento erogate da altri Stati a destinazione del Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Conformemente all'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva, l'applicazione della stessa fa salve le disposizioni del Regolamento Dublino e gli accordi di riammissione. Sinora la Svizzera ha sempre dato la priorità all'applicazione del Regolamento Dublino, ossia agli allontanamenti verso uno Stato Dublino,

¹ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

ogni volta che ciò è possibile, prima di applicare la direttiva 40/2001/CE. Taluni Stati dell'UE, tra cui la Germania, hanno già applicato questa disposizione nell'ambito di decisioni d'asilo e di allontanamento. L'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva consente di fare salve le norme di Dublino, ma ciò non significa che l'applicazione del Regolamento Dublino debba in ogni caso avere la priorità sull'attuazione della direttiva 40/2001/CE. Pertanto, per ordinare l'allontanamento del richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza è possibile basarsi su una decisione di allontanamento pronunciata da un altro Stato Schengen/Dublino.

2. Riassunto dei risultati della consultazione

2.1 In generale

In totale sono pervenuti 38 pareri. Si sono pronunciati tutti i Cantoni salvo UR, tre partiti (PLR, PS e UDC) e dieci organizzazioni interessate (ACES, Aeroporto di ZH, CDDGP, CP, FER, FIMM, GDS, OSAR, UNHCR, USS).

BE, BS, FR, GR, NW, SG, SH, TG, TI e ZH plaudono senza particolari osservazioni all'avamprogetto posto in consultazione.

AG, AI, AR, BL, JU, LU, NE, SO, ZG, PLR, CP approvano la nuova disciplina relativa al ripristino del controllo alle frontiere interne. Plaudono altresì alle modifiche della LStr e della LAsi. NE si oppone tuttavia alla carcerazione amministrativa dei minori di età superiore ai 15 anni.

FER approva il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 e le modifiche del diritto svizzero proposte, altrettanti strumenti che consentono di meglio fronteggiare le sfide migratorie future. GE approva le modifiche connesse al codice frontiere Schengen e le modifiche della LStr e della LAsi connesse alla direttiva 2001/40/CE. Formula tuttavia numerose osservazioni e domande (cfr. parte speciale).

GL, VD, CDDGP plaudono allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle modifiche della LStr e della LAsi, in particolare alla possibilità di riconoscere le decisioni in materia di asilo e allontanamento erogate in virtù della direttiva 2001/40/CE.

USS non si oppone al recepimento del codice frontiere. Condivide l'opinione di PS e OSAR per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 2001/40/CE.

PS, ACES, FIMM, OSAR e UNHCR si pronunciano principalmente sulla trasposizione della direttiva 2001/40/CE e chiedono determinate garanzie nell'ambito della sua applicazione.

VS approva le modifiche del codice frontiere ma non quelle della LAsi. È parimenti contrario al riconoscimento delle decisioni erogate da Stati Dublino.

SZ e UDC respingono la modifica del codice frontiere Schengen, considerandola una ennesima riduzione nelle competenze nazionali riguardanti la sicurezza interna. Plaudono invece alle necessarie modifiche della LStr e della LAsi, che sono nell'interesse di una cooperazione effettiva con gli Stati Dublino e grazie alle quali la Svizzera può riconoscere ed eseguire le decisioni di allontanamento. GDS si astengono dal pronunciarsi giacché l'adeguamento proposto all'approvazione della Svizzera non lascia praticamente alcun margine di manovra né possibilità d'influsso. GDS considerano peraltro superflue le modifiche proposte in generale.

OW plaude al recepimento dello sviluppo dell'acquis di Schengen, pur rilevando che al momento non è possibile prevederne le reali conseguenze.

L'aeroporto di ZH si pronuncia in merito al ripristino del controllo alle frontiere interne e alle ripercussioni finanziarie connesse.

2.2 Codice frontiere

2.2.1 Approvazione

SO approva le disposizioni riguardanti il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne. La prevista possibilità di ripristino e soprattutto di ripristino immediato consente di tenere debitamente conto dei bisogni in termini di sicurezza. Il presupposto della proporzionalità delle misure garantisce che non sia minata la libera circolazione delle persone. In questo senso si rivelano particolarmente utili sia la nuova possibilità offerta alla Commissione europea e al Consiglio dell'UE conformemente ai nuovi articoli 19bis, 26 e 26bis CFS, sia in particolare le necessarie misure di compensazione volte a evitare l'insorgere di un vuoto giuridico in termini di sicurezza.

AG, AR, JU plaudono agli emendamenti proposti. Prendono atto che la nuova disciplina lascia agli Stati Schengen la competenza decisionale riguardo al ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne. AR, GE, JU e CP vedono di buon occhio la possibilità offerta agli Stati Schengen di ripristinare temporaneamente il controllo alle frontiere interne nei casi in cui occorre un intervento rapido per fronteggiare una minaccia considerevole dell'ordine pubblico o della sicurezza interna (art. 25 CFS).

AR, JU ritengono che i meccanismi di consultazione e gli obblighi d'informare e di rapporto consentiranno di sincerarsi che lo strumento sia consono al principio della proporzionalità (art. 23bis CFS) e che i controlli alle frontiere interne siano svolti soltanto laddove effettivamente necessario. Con ciò è possibile rispettare il principio della libera circolazione delle persone.

AG rileva tuttavia che le condizioni per adottare le misure previste sono piuttosto restrittive e che l'obbligo d'informare gli organi europei e gli Stati Schengen è esigente.

GE e FER plaudono alla dinamica del progetto proposto, il quale testimonia della capacità di adeguare l'accordo Schengen a un nuovo contesto e a nuovi bisogni. Rilevano parimenti con soddisfazione che la voce degli Stati è stata sentita, sebbene le prerogative di cui beneficiano grazie alla riforma s'iscivano entro un quadro relativamente restrittivo e sotto la coordinazione della Commissione europea. FER rileva al proposito il ruolo positivo dell'impegno della Svizzera nell'ambito della comitologia. FR, VD, VS e CP rilevano dal canto loro che il recepimento di questo sviluppo Schengen corrisponde a quanto negoziato dai rappresentanti svizzeri, segnatamente dai Cantoni, a Bruxelles.

GE è soddisfatto dei cambiamenti proposti, tuttavia formula diverse osservazioni e domande (cfr. parte speciale). Sottolinea parimenti la reale necessità di dispiegare squadre europee di guardie di confine e di Frontex (art. 19bis CFS).

CP plaude alle misure nei riguardi di Paesi che denotano gravi deficit dei controlli alle frontiere esterne Schengen. Anche JU approva la nuova procedura in caso di gravi deficit nell'esecuzione del controllo alle frontiere esterne da parte di uno Stato Schengen, nonostante la disciplina limiti il potere della Commissione europea a mere raccomandazioni e non autorizzi l'adozione di misure più vincolanti (art. 19bis, 23, 26 e 26bis CFS).

PLR è soddisfatto della modifica del regolamento (UE) n. 1051/2013. Vede di buon occhio che la Svizzera possa, in caso di grave minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, ripristinare il controllo alle frontiere interne. AG e PLR plaudono anche alla proroga della durata dei controlli da 30 giorni a sei mesi. GE e FER approvano la proroga del periodo di ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne Schengen, la quale risponde alle inquietudini formulate da taluni Stati. JU plaude parimenti al ripristino del controllo alle frontiere

interne fino a una durata di sei mesi, con possibilità di proroga fino a due anni in circostanze eccezionali e in caso di avvenimenti prevedibili (art. 24 CFS).

L'aeroporto di ZH ritiene che il ripristino del controllo alle frontiere interne richiederebbe due posti supplementari fra i ranghi delle guardie di confine e un'infrastruttura tuttora inesistente. Propone di procedere al ripristino in maniera flessibile e senza predisporre particolari infrastrutture, segnatamente senza apparecchi informatici, i quali estenderebbero di molto i tempi di esecuzione dei controlli. Eseguire controlli alle frontiere interne comporta un aumento dei costi sia per la polizia cantonale sia per il Cantone di Zurigo. Il numero 2.6.2 del rapporto andrebbe modificato conseguentemente. L'aeroporto di ZH propone inoltre l'introduzione di un nuovo numero 2.6.3 dedicato agli aeroporti, allo scopo di garantire che i controlli siano mobili, senza infrastrutture e quindi senza ripercussioni finanziarie per gli aeroporti.

AI, BL e OW danno per acquisito che il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen non avrà ripercussioni finanziarie o personali.

BL ritiene che il recepimento di questo sviluppo non avrà conseguenze per le autorità svizzere incaricate dei controlli alla frontiera, giacché la procedura nazionale resta invariata. La possibilità di svolgere controlli sulle persone in caso di sospetti di polizia è peraltro mantenuta, il che è positivo.

NE plaude al recepimento delle regole comuni per il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne.

2.2.2 Rifiuto

SZ ritiene che il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne potrà essere svolto soltanto in misura limitata (geograficamente e in termini di tempo) e quale «extrema ratio», sia in caso di avvenimenti prevedibili (art. 24 CFS) sia in caso di avvenimenti straordinari non prevedibili (art. 25 CFS). Ritiene inoltre che la valutazione della minaccia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico vada svolta sotto la vigilanza della Commissione europea e del Parlamento dell'UE. Peraltro il ripristino temporaneo di controlli alle frontiere interne, a prescindere dall'esistenza di un sospetto, in caso di gravi deficit dei controlli alle frontiere esterne Schengen, è concepibile soltanto quale «ultimo ricorso al termine di una catena di provvedimenti» – laddove anche i provvedimenti di Frontex ed Eurosur si rivelino inefficaci e la sicurezza continui a essere minacciata in tutto lo spazio Schengen (e non solo in un unico Stato Schengen) e lo Stato Schengen in cui siano costatati i deficit rifiuti i provvedimenti alla propria frontiera esterna. Prima del ripristino del controllo alle frontiere interne occorrerebbe osservare un termine di attesa di tre mesi. Tutto ciò impone limiti tali, sotto il profilo del contenuto, della tempistica e dei criteri formali, da rendere impraticabili i controlli temporanei.

UDC sostiene che il regolamento (UE) n. 1051/2013, che a prima vista sembrerebbe migliorare la situazione vigente grazie a una nuova possibilità di controllo, rappresenta in realtà un progresso trascurabile. UDC costata che si tratta di un ripristino meramente temporaneo del controllo alle frontiere esterne, che in casi eccezionali può estendersi su una durata massima di due anni. Ritiene che le condizioni dell'articolo 19 CFS sono già soddisfatte o quasi, se si considerano le 500 000 persone che ogni anno valicano le frontiere esterne Schengen e soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.

Osservazioni di GE:

L'articolo 23bis paragrafo 1 lettera a CFS fa riferimento alla «criminalità organizzata» mentre l'articolo 21 lettera a numero ii CFS parla di «criminalità transfrontaliera».

Trattasi di due nozioni non identiche la cui definizione differisce da un Paese all'altro.

Non sarà facile dimostrare che il delinquente straniero che valica la frontiera appartiene a un'organizzazione criminale.

GE si chiede se l'articolo 23bis CFS vada interpretato nel senso che soltanto la criminalità organizzata costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, oppure se si possa considerare che qualsiasi forma di criminalità transfrontaliera (su larga scala) può rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico.

Le misure di cui all'**articolo 26 CFS** possono richiedere un certo tempo prima di produrre gli effetti desiderati. Occorre osservare numerosi termini, tra cui il termine di tre mesi dalla notifica delle raccomandazioni degli esperti allo Stato Schengen in cui è costatato il deficit. Anche i termini inerenti al *piano d'azione* (un mese per presentarlo e un mese a disposizione della Commissione europea per sottoporre il proprio apprezzamento al Consiglio dell'UE) sono cospicui.

GE si chiede se il paragrafo 5 dell'articolo 26 possa essere interpretato nel senso che gli Stati Schengen sono autorizzati a ripristinare il controllo temporaneo alle frontiere interne finché non sia chiarita la situazione giuridica relativa alla decisione del Consiglio dell'UE, qualora costatino che circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 CFS possono rappresentare una minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 1 CFS.

2.3 Modifica della LStr

AR e SO vedono di buon occhio la precisazione operata nella LStr riguardo alla carcerazione dei minori. SO sottolinea del resto che corrisponde alla sua prassi.

JU prende atto delle modifiche della LStr e non ha osservazioni particolari da aggiungere. Si limita a osservare che le finanze cantonali non saranno interessate da questi cambiamenti.

PLR approva la modifica.

UNHCR plaude espressamente alla modifica dell'articolo 80 capoverso 4 LStr, che garantisce sicurezza giuridica per quanto riguarda la carcerazione di minori. Cita la Convenzione sui diritti del fanciullo, che mette in primo piano gli interessi dei minori e vieta in linea di massima l'incarcerazione dei minori di 18 anni.

NE si oppone alla carcerazione amministrativa dei minori di età superiore ai 15 anni, sottolineando di aver dal canto suo vietato tale prassi dall'entrata in vigore della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 12 novembre 1996.

Al dà per acquisito che le modifiche della LStr e della LAsi non avranno ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

2.4 Direttiva 2001/40/CE

2.4.1 Approvazione

JU approva le modifiche fondate sulla direttiva 2001/40/CE. Grazie alla direttiva dovrebbe essere possibile evitare il deposito di una nuova domanda d'asilo in Svizzera mentre un altro Stato Dublino è competente, ha emanato una decisione, ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento ma per un certo periodo non lo ha eseguito. JU osserva tuttavia che in caso di allontanamento in uno Stato d'origine anziché nello Stato Dublino competente, la Confederazione dovrà svolgere determinati compiti e investire risorse supplementari a prescindere dalle domande di rimborso che possono essere rivolte allo Stato interessato.

JU, TG e CP insistono sul fatto che la presa in carico delle spese connessa a questa tipologia di allontanamento non deve in nessun caso ripercuotersi sui Cantoni.

GL plaude in particolare alle innovazioni che introducono una flessibilizzazione delle competenze per quanto riguarda l'allontanamento Dublino (possibilità dell'allontanamento diretto nello Stato d'origine anziché rimpatrio nello Stato Dublino competente per l'esecuzione).

AR, GL, SO, VD e CP plaudono parimenti alla possibilità, in certi casi, di eseguire l'allontanamento direttamente verso il Paese d'origine sulla base di una decisione di allontanamento passata in giudicato erogata da uno Stato Schengen/Dublino. AR, SO e CP ritengono che ciò potrebbe svolgere un ruolo dissuasivo per quanto riguarda il deposito di nuove domande d'asilo in Svizzera qualora un altro Stato Dublino sia già competente. In questo modo le risorse del settore dell'asilo possono essere ripartite in maniera mirata ed efficace.

AG considera questa disposizione necessaria giacché la Svizzera è tenuta a recepire il diritto europeo. Dubita tuttavia che un allontanamento verso il Paese d'origine sia più agevole che non un allontanamento verso lo Stato Dublino competente. Secondo AG, questi casi saranno rari giacché l'allontanamento deve poter essere eseguito rapidamente e lo Stato Dublino non deve aver svolto gli allontanamenti in questione già da un certo periodo di tempo. AG rileva peraltro che la celerità dell'allontanamento s'impone in tutti i casi, se non si vuole gravare ulteriormente l'aiuto sociale. Chiede che la disposizione sia applicata esclusivamente ai casi chiari, in cui sia nota l'identità della persona e siano disponibili documenti di viaggio.

GE s'interroga sulle ripercussioni finanziarie qualora una persona sia incarcerata più a lungo e le pratiche si rivelino complesse. Ritiene che gli oneri finanziari (soccorso d'emergenza e carcerazione amministrativa) connessi a ogni allontanamento che non sia eseguito entro 30 giorni incomberebbero alla Confederazione.

GE s'interroga altresì sull'entità delle nozioni «*per lungo tempo*» (art. 31b cpv. 1 lett. a LAsi) e «*celermente*» (art. 31b cpv. 1 lett. b LAsi).

LU osserva che sotto il profilo politico è conveniente poter riconoscere una decisione di allontanamento erogata da un altro Stato. Ciò dovrebbe concorrere a sgravare i Cantoni, segnatamente per quanto riguarda il soccorso d'emergenza. Non si può tuttavia escludere un certo effetto *pull* riguardante persone in procedura Dublino desiderose di tornare in patria. In tal caso occorrerebbe predisporre un monitoraggio per valutare le conseguenze dell'attuazione della direttiva.

PLR è favorevole alla possibilità di usufruire della direttiva 2001/40/CE nel settore dell'asilo. La considera un complemento utile alla procedura Dublino.

Occorre prestare particolare attenzione ai due punti seguenti:

- per evitare un aumento del numero di persone ammesse provvisoriamente (il cui allontanamento è impossibile), la direttiva 2001/40/CE va utilizzata unicamente laddove l'allontanamento possa essere eseguito celermente. In caso contrario si prediligerà la procedura Dublino.

- laddove sia applicata la direttiva 2001/40/CE occorre una compensazione dei costi per lo Stato Schengen/Dublino responsabile della decisione di allontanamento.

UDC approva il riconoscimento delle decisioni di allontanamento erogate nei riguardi di cittadini di Stati terzi. Ritiene che ciò possa influire positivamente segnatamente per quanto riguarda i richiedenti l'asilo allontanati in Italia che tornano in Svizzera non appena giunti a destinazione. Tanto più che la CEDU potrebbe porre fine ai trasferimenti verso l'Italia.

UDC chiede inoltre che le spese d'allontanamento verso il Paese d'origine siano a carico dello Stato Dublino competente che ha erogato la decisione in merito alla domanda d'asilo.

SG teme che gli Stati limitrofi della Svizzera che non hanno stipulato accordi di riammissione con determinati Stati terzi esercitino pressione sul nostro Paese affinché le autorità cantonali eseguano l'allontanamento in loro vece. Un simile sviluppo andrebbe sorvegliato e, laddove necessario, contrastato mediante misure ad hoc.

PS, OSAR e USS approvano la trasposizione della direttiva 2001/40/CE e la possibilità di allontanare i richiedenti l'asilo direttamente nel Paese d'origine anziché trasferirli nello Stato Dublino che, pur essendo competente, non esegue gli allontanamenti da lui stesso ordinati. Occorre tuttavia garantire che sia assolutamente esclusa qualsiasi violazione del principio di non-refoulement. A tal fine occorre svolgere un'audizione, conditio sine qua non per siffatti allontanamenti. USS rileva che una tale decisione non può essere erogata unicamente sulla base di documenti scritti. Il richiedente deve poter partecipare oralmente alla procedura.

PS, ACES, FIMM, OSAR, UNHCR e USS auspicano che la presunzione secondo cui il richiedente non abbia la qualità di rifugiato sia refutabile. L'interessato deve avere la possibilità di invalidare la presunzione durante un'audizione. Occorre considerare al riguardo la giurisprudenza riguardante l'articolo 32 capoverso 2 lettera f LAsi (non entrata nel merito in caso di decisione negativa erogata nell'UE), segnatamente GICRA 2006 n. 33.

ACES e UNHCR chiedono che la Svizzera svolga, laddove necessario, *l'esame materiale della domanda d'asilo*. Ciò sarebbe il caso per esempio qualora l'interessato invochi importanti motivi a sostegno della qualità di rifugiato o qualora, dopo l'erogazione della decisione da parte di uno Stato Dublino, siano intervenuti avvenimenti atti a dimostrare la qualità di rifugiato.

PS, ACES, OSAR e UNHCR ritengono che sia applicabile l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 2001/40/CE e che pertanto occorra concedere asilo a chi ha la qualità di rifugiato.

FIMM e OSAR propongono di riprendere la formulazione del vecchio articolo 32 capoverso 2 lettera f LAsi, completandola:

«Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è stato oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e non sia possibile invalidare la presunzione, fondata su tale decisione, che il richiedente non abbia la qualità di rifugiato conformemente all'articolo 3 LAsi, a meno che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.»

Peraltro, il diritto di essere sentiti non può essere concesso in procedura scritta bensì nell'ambito di un'audizione.

PS, FIMM e OSAR auspicano che siano considerate le diverse prassi europee riguardanti la concessione dell'asilo. Non è possibile prevedere standard identici in tutto lo spazio Dublino. Occorre attenersi alla giurisprudenza riguardante l'allontanamento preventivo nello Stato che ha negato l'asilo, segnatamente GICRA 1998 n. 24, pag. 220. Questa giurisprudenza considera il rispetto dello Stato di diritto e del principio di non-refoulement come base per la presunzione che la decisione negativa sull'asilo erogata dallo Stato in questione sia un indizio che il richiedente non ha la qualità di rifugiato. Il richiedente ha la possibilità di invalidare la presunzione.

PS e OSAR ritengono che la decisione in materia d'asilo e allontanamento da riconoscere debba essere una decisione materiale e non una decisione di non entrata nel merito formale. Ciò deve risultare chiaramente dall'articolo 31b LAsi.

FIMM ritiene che la Svizzera debba assumersi la competenza per l'esame della situazione della persona che si trova in Svizzera e che a tal fine occorran risorse supplementari. Secondo FIMM, un esame minuzioso di ciascun caso e un ritorno volontario sono del tutto cruciali (esclusione dei rinvii coatti). Sottolinea i deficit di taluni Paesi europei (Grecia, Cipro, Ungheria) e non ritiene possibile un riconoscimento schematico delle decisioni negative europee.

Al dà per acquisito che le modifiche della LStr e della LAsi non avranno ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

2.4.2 Rifiuto

VS ritiene che le difficoltà connesse all'allontanamento verso lo Stato d'origine siano multiple. Ritiene altresì che il fatto che l'allontanamento possa essere eseguito celermente non sia una garanzia sufficiente per la partenza effettiva. Considera più razionale applicare sistematicamente la procedura Dublino.

3. Indice dei partecipanti

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

PLR	Partito liberale radicale svizzero. I Liberali
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dell'economia:

FER	Fédération des Entreprises Romandes
USS	Unione sindacale svizzera

Altre organizzazioni interessate (conferenze e associazioni, istituzioni di soccorso e organizzazioni per i rifugiati, Chiese, organizzazioni economiche e associazioni professionali, servizi per stranieri con contratti di prestazione e organizzazioni interessate):

Aeroporto di ZH

CP	Centre Patronal
GDS	Giovani democratici svizzeri
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia
FIMM	Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti
ACES	Aiuto delle chiese evangeliche svizzere
OSAR	Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Hanno rinunciato a prendere posizione:

AM	Associazione svizzera dei magistrati
LAMal	Istituzione comune LAMal

sic Svizzera
ASUSC
UPS
ASSA
UCS

Società degli impiegati di commercio svizzera
Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
Unione padronale svizzera
Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
Unione delle città svizzere